



COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

n. di prot.

n. 29 Reg. Ddph.

COPIA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per l'anno 2022.

L'anno due mila ventidue, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 17,30 + segg., alla seduta di 1^a convocazione, disciplinata dall'art. 30 della L.R. 06/03/1965 e s.m.i., in seduta straordinaria urgente seduta pubblica, che è stata partecipata ai Segreti Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominativo:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
LE CAUSE ANDREA	X	URHANO CARMEN	-
CANNISTRACI SIMONA	X	BASILE SONIA	X
CORDARO ANNALISA	X	BRIGUGLIO MARIO	-
DI BLASI MARIA LUISA	X		
BRIGUGLIO TINDARO	X		
BRIGUGLIO LETTERIO	X		
FEDERICO SIMONA	-		
Assegnati n. 10	In carico n. 10	Assentiti n. 03	Presenti n. 07

La seduta è pubblica.

Partecipa il Segretario del Consiglio, Dott.ssa Giuseppina Minisale.

Risultato legale/ ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06/03/1965, n. 06 , il numero degli interventi, assume la Presidenza dell'adunanza il Dott. Le Cause Andrea, nella qualità di Presidente del Consiglio.

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco Dott. Gianfranco Moschella e il Vice Sindaco Sig. Domenico Cicalà.

Il Presidente del Consiglio Dot. La Grua Andrea da lettura del dispositivo della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per l'anno 2022".

Di seguito il Presidente evidenzia che la proposta è corredata dei pareri espresi dai competenti Responsabili.

Interviene il Segretario comunale che evidenzia che ultimamente la legge finanziaria regionale ha recepito la normativa nazionale di adeguamento delle indennità dei Sindaci a far data dal 1 gennaio 2022 e, pertanto, si procederà con successive deliberazioni all'adeguamento delle stesse.

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la presente proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione plenaria per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 07 - VOTI FAVOREVOLI N. 07 - VOTI CONTRARI N. 0 - ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati redatti i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come ricepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO TO A. (T.L.) vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Determinazione indennità di funzione spettante al Presidente del Consiglio Comunale e gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per l'anno 2022".

Ultimata l'approvazione della proposta di deliberazione, il Presidente da lettura della nota a firma del consigliere comunale Brugaglio Lettorio in data 21.06.2022 con la quale lo stesso ammette ai gettoni di presenza dall'inizio del 2022 alla fine del mandato e chiede che vengano destinati a favore dell'ASD Team Scalella.

COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

(CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA)



Tel. 0965 920830

Telefono 096 - 9298711

Fax 096 - 951239

E-mail: posto@comunescalezzanclea.it

Presentum del Presidente del Consiglio
Dott. Andrea La Cava

Il Responsabile del procedimento:
Anna Maria Puccini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N° 15, DEL 11/6/2011

OGGETTO DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2011.

VISTA la legge regionale n. 11/2015 "Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di attua degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie" che all'art. 2 comma 1 textualmente recita "A decorrere dal primo riunione dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la nuova normativa delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del regolamento subentrato con decreto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2000 n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'art. 82 comma 8 del decreto legge anno 18,08,2000 e xiii, fuso salvo che nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali la dimensione demografica degli scaglioni da 30.000 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 300.000 abitanti. Al Presidente del Consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore della stessa classe demografica";

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, ha determinato i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere paragonate e definite le indennità di Vice Sindaco, degli Assessori e per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali);

CONSIDERATO che per il Presidente del Consiglio comunale l'importo dell'indennità mensile viene determinato in base di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. 11/2015, cioè pari all'indennità attribuita agli assessori;

CONSIDERATO altresì che il gettone di presenza per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni viene ad essere determinato in base di quanto previsto dall'art. 1 del D.M. n.119/2000;

VISTO l'art. 18 comma 1 della L.R. n. 30/2000 nel testo vigente che textualmente recita: "I Sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, presidenti delle

amministratori di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento dei periodi di pratica. I consiglieri di cui all'art. 13, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 22".

RILEVATO che l'art.19 comma 2 della legge regionale n. 30/2000 è simile recita che "l'indennità di funzione è dovuta per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa";

PRECISATO che l'indennità di funzione compete senza il distinzionamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:

- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della L.R. 30/2000 e s.m.i.;
- lavoratori che si trovano nella posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni);
- lavoratori autonomi ed imprenditori;
- pensionati;
- consulenti;
- militari;
- privi di occupazione;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;
- tale normativa si applica anche agli enti della Regione Sicilia in quanto forma di coordinamento della finanza pubblica;

VISTA la L.R.n.11/2015 che ha disposto l'adeguamento alla normativa nazionale delle indennità di funzione degli amministratori a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo all'entità in vigore della legge medesima;

VISTO il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana prot.n. 1060112/11/2016 del 12 maggio 2016/Pos. Coll. e Coord. N. 3 ad oggetto: "L.R. N. 11/2015 art. 2 comma 1 e art. 6. Determinazione minima indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Validità, efficacia, pubblicazione atti. Quotid. varì", che precisa quanto segue:

- la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è determinata ai sensi del D.M. n. 119/2000 con riferimento agli importi indicati nella tabella A e con la possibilità di integrare tali importi con le maggiorazioni previste dall'art. 2 dello stesso Decreto;
- agli importi di cui al D.M. n. 119/2000 non vanno applicati gli aumenti ISTAT di cui al Decreto dell'Assessoretti E.E.L. del 29/02/2008;
- alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applica la riduzione del 10% prevista dall'art. 1 comma 54 della legge 266/2005.

PRECISATO che le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente;

VISTO il D.M. n. 119/2000 che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione in relazione al combinato disposto degli articoli 1,2,3 e 4 dell'allegato A allo stesso D.M. n. 119/2000;

VISTI in particolare:

- l'art. 1, comma 1, che determina la misura delle indennità di funzione spettanti al Sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente;
- l'articolo 2, comma 1, che prevede delle maggiorazioni delle indennità, che sono cumulabili, in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:
 - a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;
 - b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;
 - c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;
- l'art. 4 comma 7 che stabilisce che agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.001 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità quinaria di funzione pari al 15% di quella prevista per il Sindaco;

TENUTO CONTO che questo Ente:

- ha una popolazione residente di 1.896 abitanti al 31/12/2021 e pertanto ricade, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti al Sindaco ed ai componenti la Giunta comunale nella fascia demografica compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
- non è caratterizzato da flussi turistici stagionali per cui non si applica la maggiorazione prevista dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.M. 119/2000 (5%);
- per quanto concerne l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 2 comma 1 lett. b) non ricorre la condizione per l'applicazione della maggiorazione del 3%;

PRESO ATTO che:

- il D.L.26.10.2019 n. 124 - art. 57 quater - convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della legge 19.12.2019 n. 157, dopo il comma 8 dell'art. 82 del D.lgs. 267/2000 ha inserito il comma 8 bis, il quale dispone che "La misura delle indennità di funzione di cui al

presente articolo spettante ai Sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura della indennità spettante ai Sindaci con popolazione fino a 5.000 abitanti"; - la norma ha previsto che, per sostituere i comit aggiuntivi che i piccoli comuni devono sostenere, viene istituito un fondo specifico da ripartire tra i comuni, secondo i criteri che saranno definiti da un successivo specifico decreto del Ministero dell'Interno;

VISTA la Circolare n. 1 del 16.01.2020 con la quale l'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, ha chiarito che il rinvio operato dalla legge regionale n.11/2015 alla normativa nazionale è un rinvio dinamico e che, pertanto, la medesima normativa e, in specie, l'art. 57 quater, comma 1, del D.L. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019, trova piena ed immediata applicazione anche nei comuni dell'isola, avendo natura comunque di indennità massima, così come disposto dal legislatore regionale con il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 11/2015 e che in caso di mancato adeguamento, trova, comunque, applicazione l'indennità di funzione per i sindaci con popolazione fino a 3.000 abitanti, nella misura prevista dall'introdotto comma 3 bis dell'art. 82 del D.lgs. 267/2000;

ATTESO che l'aumento della misura di indennità di funzione al Sindaco produce l'incremento delle indennità spettanti agli amministratori locali, considerato che sono strettamente connesse a quella del sindaco, poiché sono fissate dalla legge a tutt'oggi vigente in quota percentuale di quest'ultima;

EVIDENZIATO che, sebbene l'art. 57 quater del D.L. 124/2019 sogna richiamato faticia riferimento alla sola indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco, l'art. 82 comma 3 lett. c) prevede un'articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e degli assessori in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco, con la conseguenza che l'eventuale rideterminazione dell'indennità di sindaco non può non avere immediata influenza sull'indennità da riconoscere alle altre categorie di amministratori indicati dalla norma;

RICHIAMATA la D.O.M. n. 82 del 22.03.2022 con la quale si è proceduto per l'anno 2022 alla rideterminazione ed adeguamento dell'indennità di funzione spettante al Sindaco, al Vice Sindaco ed agli Assessori, ai sensi dell'art. 57 quater del D.L. 26.10.2019 n. 124 convertito in Legge 19.12.2019 n.157;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 31 maggio 2022, con il quale viene di fatto ulteriormente, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, al 30 giugno 2022;

Considerato pertanto, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del D.lgs. 23.06.2011 n. 118, introdotto dal D.lgs. 10.08.2014 n. 126, e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.lgs. n.118/2011, gli enti, essendo autorizzato l'esercizio provvisorio, gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio;

- Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

- Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, non superante alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese suddette importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Preso atto che la spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento deriva da un obbligo tassativamente regolato dalla legge;

Considerato che con la nuova contabilità attualizzata (D.lgs. 118/2011), integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014) devono le nuove regole dell'esercizio provvisorio che prevedono che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2021/2023 per l'annualità 2022;

Considerato che la spesa da quo trova copertura nell'annualità 2022 del bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21.12.2021;

Visto il bilancio di previsione 2022/2024 in corso di formazione;

Acquisiti il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 - e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

Visto l'O.A.E.I.L. vigente nella Regione Sicilia

SI PROPOSTE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

Di Dare Atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente proposta;

Di Determinare per l'anno 2022 l'indennità spettante al Presidente del Consiglio comunale ed i gettoni di presenza per i consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 2 della L.R. N. 11/2015 e del D.M. n. 119/2000, con la riduzione del 10% stabilita dall'art. 1 comma 54 della legge 266/2005, secondo il prospetto che segue:

CARICA ELETTIVA	IMPORTO ICOMOD MENSILE	MIGLIORAMENTO 10% LEGGE 266/2005	TOTALE INDENNITA' MENSILE LIMATA
Presidente Consiglio Comunale (Indennità pari a quella dell'Assistente art. 2 comma 1 L.R. 11/2015)	€ 276,56	€ 27,65	€ 304,91
Gettone di presenza ai Consiglieri Comunali (Sedute consiliari e commissioni consiliari)	€ 18,08	€ 1,81	€ 19,27

Di Dare Atto che l'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R. n. 30/2000;

Di Dare Atto che all'indennità sopra riportata verranno apportate le dovute modifiche sulla base delle posizioni lavorative o professionali comunicate;

Di Dare Atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n. 30/2000, come da modifiche introdotte con L.R. n. 11/2015, l'ammontare complessivo da rimborsare al datore di lavoro nell'ambito di un mese non può superare, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, l'importo pari alla metà dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco;

Di Dare Mandato al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria di porre in essere gli adempimenti conseguenziali derivanti dal presente provvedimento;

Di Pubblicare il presente atto all'albo pecolare on line dell'Ente e il prospetto relativo all'indennità oggetto della presente nella sezione "Amministrazione Trapanese" ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Anna Maria Buscini



IL PROPOSTORE
Dott. Andrea Ieraci



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 09.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 11.12.1991, n. 40, come sostituto dell'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica riferito alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere:

FAVOREVOLE

15/06/2022



Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE CON ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 09.06.1990 n. 142, come recepita con l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 11.12.1991, n. 40, come sostituto dell'art. 12 comma 1 punto 01 della L.R. 23.12.2000 n. 30 ed ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del vigente D.lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione della stessa non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.

Si attesta l'inverbale registrazione del seguente impegno di spese:

Misurone A Programma A Titolo 1 Macro Aggregato _____ (Cap. 3/2)
Comp/Ric. _____ Imp. Prov. n. _____ € _____

Misurone _____ Programma _____ Titolo _____ Macro Aggregato _____ (Cap. _____)
Comp/Ric. _____ Imp. Prov. n. _____ € _____

Si verifica altresì il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al progetto atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

15/06/2022



Il Responsabile Area Economico Finanziario

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Antonello Cuccia



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott.ssa Annalisa Cardillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Minicale

Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo cartaceo
e telegiornale Comunale

del 21/06/2022 n. 11/01

del n. 621 del Reg. amministrativo.

IL MESSO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE invia gli atti doganali

ATTESTA

Che la presente deliberazione, al termine della L.R. 1 dic. 1991, n.44:

è stata resa ufficiale all'Albo Prefettizio il 29/06/2022 per mezzo di un decreto ministeriale (art.12 comma 2, L.R. 44/91 e succ. mod. ed integr.).

nella Residenza Municipale,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Minicale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 27/06/2022

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.12 comma 2, L.R. 44/91)
- perché decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giuseppina Minicale)

La presente deliberazione è stata trasmettuta per
l'esecuzione all'ufficio.

Il Responsabile dell'Ufficio